

N. 406/95 Sent.

Oggetto: opposizione a progetto di distribuzione.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile e Penale di Parma - Sez. I - riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

- DOTT. LANFRANCO MOSSINI Presidente
DOTT. MARIANO LO MORO Giudice
DOTT. PIETRO ROGATO Giudice Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa da:

BANCA [redacted] SPA, rappresentata e difesa dall'Avv. A. [redacted] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Parma, via [redacted].

- OPPONENTE -

contro

BANCA [redacted] s.c. a r.l., rappresentata e difesa dal Dott. Proc. Paola [redacted] ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Parma, via [redacted].

- OPPOSTA -

nonchè contro

[redacted] e [redacted].

- OPPOSTI CONTUMACI -

Table with columns: CONTENZ. N., RUGLO G.I. N., CRONOL. N., REPERT. N., COMUNICAZ. N. and handwritten values.

Handwritten note: multa pagata



Rilasciate n. [redacted] copie in forma esecutiva all'avv. [redacted] in data 7 GIU. 1995 IL CANCELLIERE (Rog. Antonio M. Maletta)

AVV. FRANCO STEFANELLI

Via Roma n. 55 - I-42121 Reggio Emilia (RE)

Tel. 0522.437756 - Fax 0522.1503019

P.E.C. franco.stefanelli@ordineavvocatireggioemilia.it

Web <http://www.sfs.it>

Causa Civile iscritta al n. 6201/94 del Ruolo Generale e posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 13.4.1995 sulle seguenti conclusioni:

Per l'opponente:

"Si conclude per l'esclusione del privilegio ipotecario attribuito alla Banca [REDACTED] S.c.c.r.l. succeduta alla Banca [REDACTED]

nell'ammontare sopra indicato".

Per l'opposta:

"Voglia il Tribunale Ill.mo, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, disattesa ogni diversa e contraria istanza, respingere l'opposizione proposta, confermando il privilegio ipotecario attribuito alla Banca [REDACTED] S.c.c.r.l. succeduta alla Banca [REDACTED] S.c.c.r.l. e ripartire il ricavato della vendita così come da progetto di piano di riparto presentato in data 11.11.1994".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato l'11\11\1994 la BANCA [REDACTED] spa proponeva opposizione al progetto di riparto relativo all'esecuzione immobiliare in



AVV. FRANCO STEFANELLI

Via Roma n. 55 – I-42121 Reggio Emilia (RE)

Tel. 0522.437756 – Fax 0522.1503019

P.E.C. franco.stefanelli@ordineavvocatireggioemilia.it

Web <http://www.slfs.it>

corso contro i signori [REDACTED] e [REDACTED]
[REDACTED] contestando la sussistenza di un diritto
di prelazione in capo alla BANCA [REDACTED]
[REDACTED] sulla somma ricavata dalla vendita dell'
appartamento di civile abitazione sito in Parma,
viale [REDACTED].

Deduceva la ricorrente l'inopponibilità a
sè, quale a sua volta creditrice in revocatoria
intervenuta nell'esecuzione, dell'ipoteca
iscritta dalla Banca [REDACTED] il
3\9\1982 contro il sig. [REDACTED]
successivamente alla trascrizione in data
31\8\1982 della vendita effettuata dal detto
[REDACTED] in favore della signora [REDACTED].

Radicatosi il contraddittorio con la costituzione
della BANCA [REDACTED], questa concludeva
per il rigetto dell'opposizione, osservando come
la vendita in parola fosse stata revocata con
sentenza della Corte di Appello di Bologna
n°403\1987, confermata dalla Corte di Cassazione
con sentenza n°3341\90, e che da tali pronunce
dovesse farsi discendere la piena efficacia del
privilegio ipotecario.

Sospesa la procedura esecutiva il G.E., assunte le
funzioni di istruttore, invitava le parti a

AVV. FRANCO STEFANELLI

Via Roma n. 55 - I-42121 Reggio Emilia (RE)

Tel. 0522.437756 - Fax 0522.1503019

P.E.C. franco.stefanelli@ordineavvocatireggioemilia.it

Web <http://www.slfs.it>

precisare le rispettive conclusioni e fissava, per la spedizione a sentenza, l'udienza collegiale del 13\4\1995.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Il thema decidendi può così sintetizzarsi: è valida, efficace ed opponibile agli altri creditori in revocatoria un'ipoteca iscritta sull'immobile già del debitore, e contro il medesimo, dopo la trascrizione della vendita effettuata da quest'ultimo in favore di un terzo, quando il relativo contratto sia stato revocato ai sensi dell'art. 2901 C.C.?

2) L'azione revocatoria rientra tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale: suo scopo è la tutela conservativa del diritto di credito che si attua rendendo possibile l'esperimento dell'azione esecutiva, o conservativa, su beni che, essendo usciti dal patrimonio del debitore, non potrebbero formare più oggetto della responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2740 C.C.

3) L'azione non tende però a far ritornare il bene nel patrimonio del debitore in quanto l'atto di disposizione revocato conserva pur sempre la sua efficacia traslativa o costitutiva di diritto in

AVV. FRANCO STEFANELLI

Via Roma n. 55 – I-42121 Reggio Emilia (RE)

Tel. 0522.437756 – Fax 0522.1503019

P.E.C. franco.stefanelli@ordineavvocatireggioemilia.it

Web <http://www.slfs.it>

capo all'acquirente:essa tende invece a far accertare,nei confronti del creditore che la esercita,che l'atto di disposizione compiuto dal debitore non è efficace nei suoi confronti in quanto non sottrae il bene all'azione esecutiva del creditore medesimo.

4)L'accoglimento dell'azione revocatoria comporta l'inefficacia dell'atto impugnato:inefficacia relativa poichè il negozio rimane valido ed efficace sia fra le parti che nei confronti dei terzi e di essa si giovano solo i creditori che hanno ottenuto la sentenza di revocazione.

5)Conclusivamente sul punto la revocatoria(ordinaria)non ha effetto restitutorio:il bene non rientra nel patrimonio del debitore(e ciò a differenza che nella revocatoria fallimentare:v.in tal senso Cass.22\6\1985 n°3757:"mentre l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria,con riguardo ad un atto dispositivo di un bene,implica una mera declaratoria di inefficacia dell'atto stesso,che consente al creditore istante di aggredire con esecuzione individuale la cosa che ne costituisce l'oggetto,l'accoglimento della revocatoria fallimentare comporta la restituzione del bene

AVV. FRANCO STEFANELLI

Via Roma n. 55 – I-42121 Reggio Emilia (RE)

Tel. 0522.437756 – Fax 0522.1503019

P.E.C. franco.stefanelli@ordineavvocatireggioemilia.it

Web <http://www.sfs.it>

medesimo all'amministrazione del fallimento, tenuto conto che essa si inserisce in una procedura esecutiva già in atto, caratterizzata dalla acquisizione di tutti i beni che devono garantire le ragioni dei creditori").

6) L'ipoteca per cui è causa è stata iscritta dalla Banca [REDACTED] su di un immobile non più di proprietà del suo debitore, il [REDACTED], ma di un terzo, la [REDACTED]: l'iscrizione che ha carattere costitutivo dell'ipoteca è avvenuta in data 3\9\1982, posteriore a quella della trascrizione della compravendita dichiarata inefficace (31\8\1992): e l'ipoteca iscritta su di un immobile non appartenente al soggetto in danno del quale l'iscrizione ha luogo è giuridicamente inesistente (V. in tal senso Cass. 12\3\1971 n°711).

7) Il precedente giurisprudenziale invocato dalla Banca [REDACTED] (Cass. n°1494\1968) a parte la particolarità della fattispecie (l'ipoteca era stata iscritta su immobili che la debitrice aveva costituito in dote in favore del marito con atto registrato e trascritto anteriormente all'iscrizione) non appare convincente in quanto non in sintonia con i principi ripetutamente



AVV. FRANCO STEFANELLI

Via Roma n. 55 – I-42121 Reggio Emilia (RE)

Tel. 0522.437756 – Fax 0522.1503019

P.E.C. franco.stefanelli@ordineavvocatireggioemilia.it

Web <http://www.slfs.it>

affermati in dottrina e giurisprudenza in tema di effetti dell'azione revocatoria ordinaria:l'affermazione della Suprema Corte secondo cui "il bene che forma oggetto dell'atto impugnato deve considerarsi nei confronti del creditore come se non fosse mai uscito dal patrimonio del debitore",da cui discenderebbe "la piena validità dell'ipoteca eventualmente iscritta su di esso",non appare condivisibile alla luce del disposto dell'art.2902 C.C.("il creditore,ottenuta la dichiarazione di inefficacia,può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato"):proprio la previsione che l'azione esecutiva-o conservativa-si propone in confronto del terzo acquirente,e non del debitore(anche se secondo la dottrina la sua presenza nel processo esecutivo o conservativo è necessaria),è una conferma del fatto che l'azione revocatoria ordinaria non opera un ritorno del bene nel patrimonio del debitore.

8)Conclusivamente,non avendo l'azione revocatoria effetto restitutorio,ma mirando soltanto a ricostituire la garanzia generica assicurata al

AVV. FRANCO STEFANELLI

Via Roma n. 55 - I-42121 Reggio Emilia (RE)

Tel. 0522.437756 - Fax 0522.1503019

P.E.C. franco.stefanelli@ordineavvocatireggioemilia.it

Web <http://www.sfs.it>

creditore dal patrimonio del debitore ex art.2740 C.C., l'ipoteca iscritta in danno del debitore in epoca successiva alla trascrizione dell'atto di disposizione, poi revocato, deve considerarsi giuridicamente inesistente in quanto iscritta su di un bene non appartenente al debitore medesimo: il che appare perfettamente in linea con gli effetti dell'azione revocatoria, che ricostituisce appunto la generica garanzia assicurata al creditore dal patrimonio del debitore quale era prima dell'atto disposizione.

9) Alla luce di quanto sopra, nella distribuzione della somma ricavata va escluso il privilegio ipotecario attribuito alla Banca [REDACTED]

[REDACTED] s.c.c.r.l. nell'ammontare sopra indicato.

10) Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

P Q M

il Tribunale, definitivamente pronunciando, dispone che nella distribuzione della somma ricavata venga esclusa la prelazione ipotecaria attribuita alla BANCA [REDACTED].

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.

7611 CA.	10000
7611 CA.	45000
7611 CA.	9000
7611 CA.	214000

AVV. FRANCO STEFANELLI

Via Roma n. 55 - I-42121 Reggio Emilia (RE)

Tel. 0522.437756 - Fax 0522.1503019

P.E.C. franco.stefanelli@ordineavvocatireggioemilia.it

Web <http://www.sfs.it>



Così deciso in Parma il 20/4/1995.

IL PRESIDENTE


DR. LANFRANCO MOSSINI

IL GIUDICE EST.

DR. PIETRO ROGATO



Il Direttore di Cancelleria
(rag. Attilio M. Maletta)



DEPOSITATO
IL CANCELLIERE
(Rag. ATTILIO MALETTA) 12 MAG. 1995



UFFICIO DEL REGISTRO DI PARMA

Reg. n. 29 MAG 1995 N. 2900 Scrittura
Esse E. 168.000 (Centosessantasettemila)
di cui E. _____ per trascrizione E. _____ per INVIM

IL CASSIERE REGGENTE
Rag. Paola Serafini
P. Serafini



IL DIRETTORE PRESIDENTE
LT. Dary

Avverso il presente provvedimento è stato interposto gravame con atto notificato il

..... 19-7-95
a richiesta di [redacted]

Parma, 18-7-95
Il Cancelliere